

In G.U. l'elenco dei 5 mila nominativi che potranno essere prestati a regioni e municipi

Militari in aiuto degli enti locali

Nella p.a. il personale in ausiliaria della Difesa

DI FRANCESCO CERISANO

Le pubbliche amministrazioni (nazionali e locali) potranno attingere al personale della Difesa in ausiliaria, a costo zero, per sopperire ad eventuali carenze di organico o alla necessità di figure professionali altamente specializzate. Se per esempio un comune ha bisogno di un ingegnere specializzato o di un informatico potrà contattare direttamente la direzione del personale militare, chiedere se tra le Forze armate ci sono professionisti in ausiliaria residenti presso il comune stesso e chiamarli in supporto dell'amministrazione per cinque

anni a costo zero, visto che il professionista non sarà a libro paga del comune ma del ministero della difesa.

Per le p.a. e gli enti locali si tratta di una chance sempre esistita ma mai sufficientemente sfruttata che ora si concretizza grazie all'iniziativa del ministro della difesa, Elisabetta Trenta di pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei militari in ausiliaria presso cui gli enti pubblici potranno attingere. L'elenco, che conta circa 5 mila nomi tra militari cessati in modo permanente dal rapporto di impiego e altri al congedo in riserva, è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta*



Elisabetta Trenta

Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018.

L'istituto dell'ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare non può più in servizio attivo per età

o per altra causa può essere destinato, in caso di bisogno, a speciali servizi ausiliari. Nel caso di specie, i militari potranno essere richiamati dagli enti pubblici della provincia di residenza per un periodo di cinque anni. Questo senza alcun costo supplementare per la pubblica amministrazione, in quanto il militare in ausiliaria continuerà ad essere pagato dal ministero della Difesa.

«Si tratta di uno strumento che è sempre esistito, ma che la Difesa, nei governi che si sono susseguiti fino ad oggi, non ha mai saputo mettere a disposizione dei comuni o delle regioni», ha sottolineato il ministro Trenta.

«È un passo avanti verso il cambiamento per cui non chiediamo alcun applauso», ha proseguito il ministro, «poiché non solo rientra nei doveri del ministero che guida, ma soprattutto perché è coerente con quanto avanzato dal M5S il 30 luglio 2015 attraverso l'interrogazione parlamentare degli allora senatori Marton, Crimi e Santangelo. Allora ci chiedevamo perché questo strumento fosse disatteso. Oggi lo abbiamo messo finalmente a sistema, andando a sostenere anche centinaia di comuni che, privi dei piani di emergenza per pubbliche calamità, potranno dunque avvalersi di queste pregiate professionalità».

Ctr Venezia sulla decorrenza dei termini

Imu, decadenza dall'acconto

DI SERGIO TROVATO

Il termine di decadenza di 5 anni per richiedere il rimborso di Ici, Imu e Tasi decorre dal versamento dell'acconto di giugno e non dal saldo che va pagato a dicembre. La rata di giugno non è da considerare un pagamento provvisorio, in attesa di definire l'obbligazione con il versamento a saldo. Il termine per la restituzione decorre sempre dall'eseguito pagamento. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Venezia, quarta sezione, con la sentenza 826 del 11 luglio 2018.

I giudici d'appello hanno ritenuto infondata la tesi del contribuente, secondo cui l'obbligazione tributaria si esaurirebbe con il solo pagamento del saldo, e sarebbe quella la data di decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto.

Secondo la commissione regionale, invece, sussiste «l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso fin dal momento del pagamento dell'acconto». Pertanto, le domande di rimborso relative alle somme versate in acconto vanno valutate come tardive se prodotte oltre il termine di legge.

Per l'Imu e gli altri tributi comunali il termine di decadenza è cinque anni, decorrenti dall'eseguito versamento. In caso contrario, non si forma il silenzio-rifiuto e

si determina l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto del provvedimento impugnabile. Se l'istanza invece è prodotta nei termini, la tutela del diritto al rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione decennale.

A proposito di istanza tardive, va ricordato che il giudice tributario non ha il potere di sollevare questioni d'ufficio che non attengano alla regolarità del processo, ad eccezione delle domande di rimborso perché riguardano diritti non disponibili. Quindi, può rilevare la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati. La tardività dell'istanza può essere accertata d'ufficio, anche in appello (Ctr Palermo, sentenza 3234/2018).

Il Tribunale civile di Bologna (sentenza del 12 gennaio 2018) ha inoltre chiarito che qualora un'amministrazione si rifiuti di restituire un tributo versato dal contribuente, in seguito alla presentazione di un'istanza tardiva, non pone in essere un comportamento illecito e non dà luogo a un ingiustificato arricchimento.

In questi casi l'interessato non può proporre un'azione civilistica di risarcimento danni, di indebito oggettivo o di arricchimento senza causa innanzi al giudice ordinario nel più ampio termine di prescrizione decennale. La competenza esclusiva a decidere spetta sempre al giudice tributario.

Secondo la Cassazione l'onere non incombe sul comune

Tari, le cause di esonero devono essere provate

DI SERGIO TROVATO

Non deve essere l'amministrazione comunale a provare che un garage, un'autorimessa o altro immobile producono rifiuti. In materia di tassa rifiuti l'onere della prova, in deroga alle regole generali, è a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare le cause di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. Le condizioni di inutilizzabilità possono essere provate anche in sede giudiziale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 21780 del 7 settembre 2018.

Per i giudici di legittimità, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esonero dal pagamento della tassa «per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione».

Per la Tarsu o la Tari è ribaltato il principio secondo il quale è «l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria». E non si può escludere l'assoggettamento al tributo «in considerazione della mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti». In effetti, la legge pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Pertanto, secondo la Cassazione, deve essere dimostrato che locali e aree sono «inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso», anche in sede giudiziale.

Sempre la Cassazione, con la sentenza 18500/2017, ha stabilito che anche il parcheggio di un centro commerciale paga la tassa rifiuti. Il contribuente non può pretendere di non pagare perché si tratta di una pertinenza di un'area coperta.

I parcheggi sono frequentati da persone e

in via presuntiva sono produttivi di rifiuti. A meno che l'interessato non provi con apposita denuncia e idonea documentazione di avere diritto all'esonero dal prelievo.

Quindi, ha ritenuto tassabile anche un'area non operativa.

Normalmente non sono soggette alla tassa le aree che possono essere considerate pertinenti o accessorie a locali tassabili (Cassazione, sentenza 4754/2010). Rientrano in quest'ultima tipologia, per esempio, il parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale,



La Corte di cassazione

oppure un cortile o un giardino condominiale, un'area di accesso ai fabbricati civili e così via. S'intende, infatti, per area accessoria o pertinente quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

Non a caso l'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono però esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.